

Al Sindaco

Al Responsabile dell'Ufficio Tributi

del Comune di _____

PAGAMENTI FRA PA E VERIFICHE EX ART. 48-BIS D.P.R. N. 602/1973

La Ragioneria Generale dello Stato è recentemente intervenuta in merito all'applicazione dell'art. 48-bis del D.P.R. n.602/1973, e del suo regolamento di attuazione emanato con D.M. n. 40/2008.

Con la circolare 29 luglio 2008 n. 22, sono stati analizzati, in particolare, i rapporti fra PA e l'applicazione delle ricordate disposizioni, precisando quanto segue:

- la norma di cui al citato art. 48-bis non trova applicazione per i pagamenti disposti a favore delle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato ex art. 1, c.5, Finanziaria 2005. Più in generale fra le diverse PA - a prescindere dal livello legislativo, ordinario o costituzionale - non sussistono quegli obblighi di garanzia e tutela in materia di adempimento del pagamento sottesi alla *ratio* dell'art. 48-bis;
- la verifica non è necessaria nelle ipotesi di pagamento a vario titolo di somme tra soggetti pubblici od a favore di società a totale partecipazione pubblica. Queste ultime sono peraltro tenute a dare applicazione alla disciplina di cui trattasi per quanto concerne i pagamenti dalle stesse disposte;
- il "pagamento" oggetto di verifica ha origine dall'adempimento di un obbligo contrattuale, ossia non può che avere natura privatistica. Non sono invece soggetti a verifica i trasferimenti di somme effettuati in base a specifiche disposizioni di legge o per dare esecuzione a progetti cofinanziati dall'Unione Europea od in base ad accordi internazionali;

- non sono inoltre soggetti alle verifiche i pagamenti effettuati in presenza di un "chiaro interesse pubblico alla erogazione di provvidenze economiche" e "di diritti fondamentali della persona", che la stessa circolare elenca (senza pretesa di esaustività);
- nel caso di pagamento di somme assoggettate alla ritenuta alla fonte la soglia per effettuare le verifiche va riferita all'importo da pagare al netto delle ritenute effettuate. La soglia deve invece essere riferita all'importo dovuto al lordo dell'Iva;
- deve essere verificato che non siano posti in essere artificiosi frazionamenti di un unico pagamento idonei ad eludere l'obbligo di verifica;
- sono escluse dalle verifiche le restituzioni di somme relative a contratti di mutuo od ad altre operazioni di indebitamento;
- nel caso di cessione del credito nei confronti del soggetto cui è stato trasferito il diritto (di credito) non sussistono i presupposti per procedere alla verifica. In senso analogo per quanto concerne le operazioni di factoring;
- nel caso di pagamenti effettuati nei confronti di associazione temporanea d'impresa o di raggruppamento temporaneo, la verifica deve essere effettuata in capo all'impresa mandataria e nei confronti delle imprese mandanti;
- la disposizione di cui all'art.48-bis non opera nel caso in cui il beneficiario risulti sottoposto ad una procedura concorsuale.

COOPERATIVE AGRICOLE, FABBRICATI STRUMENTALE ED ICI

La soggezione ad imposta di fabbricati strumentali all'attività svolta da cooperative agricole è argomento che ha suscitato più volte l'interesse del legislatore e della giurisprudenza, pronunciata quest'ultima, nel tempo, in maniera anche molto differenziata.

Si ritiene utile ricordare che in sede di conversione del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, sono state apportate modifiche al convertendo decreto che hanno interessato i requisiti di ruralità. E' stato così stabilito che «Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo

svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del codice civile e in particolare destinate: (...)

i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228."

La Corte di Cassazione si è recentemente (sez. trib., 10 giugno 2008 n.15321) sulla materia precisando che per l'imposta comunale sugli immobili "la ruralità del fabbricato assume rilievo solo indiretto, come effetto della necessaria ed indefettibile correlazione posta dal legislatore tra iscrizione in catasto (con autonoma attribuzione di rendita) del fabbricato e sua assoggettamento all'ICI. Da tale corretta lettura del conferente complesso normativo discende l'inopponibilità al Comune di qualsivoglia questione che incida sulla classificazione catastale del fabbricato e/o sulla rendita attribuita allo stesso, come, in specie, della sua "ruralità" ai sensi del D.L. n. 557 del 1993, art. 9: tale disposizione, come le modifiche e le integrazioni ad essa apportate (con il D.P.R. 23 marzo 1998 n. 139 e, di recente, con l'art. 42 bis introdotto dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, di conversione del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159), infatti, hanno influito (per così dire, "a monte" dell'ICI) sui criteri della classificazione catastale e dell'attribuzione della rendita ma non hanno importato il non assoggettamento all'ICI del fabbricato qualificato "rurale": l'esclusione dall'ICI di un fabbricato "rurale", infatti, può discendere solo dalla eventuale non attribuzione allo stesso di una rendita catastale perché agli effetti dell'imposta in esame l'iscrizione nel catasto dei fabbricati e l'attribuzione della rendita costituiscono presupposti necessari e sufficienti per l'assoggettamento dell'immobile all'imposta stessa."

Per la Suprema Corte non può essere esclusa l'assoggettabilità ad ICI del fabbricato di cooperativa agricola soltanto in base alla considerazione della natura agricola dell'attività svolta dalla stessa nell'immobile non considerando che l'iscrizione (quand'anche nella categoria D/10) di quel fabbricato in catasto, con attribuzione di autonoma rendita, costituisce presupposto necessario ma anche sufficiente per l'assoggettabilità.

E' stato quindi espresso, o, meglio, più specificatamente espresso il principio secondo cui la "ruralità" di un fabbricato iscritto in catasto con attribuzione di

autonoma rendita non esclude l'assoggettamento del fabbricato stesso all'ICI ma produce i suoi effetti solo ai fini (antecedenti) dell'accatastamento e dell'(eventuale) attribuzione della rendita, in quanto questi due fatti - contestabili unicamente nei confronti ed in contraddittorio dell'Agenzia del Territorio preposto alle afferenti operazioni e non del Comune, attesa la vincolatività dei dati catastali ai fini dell'ICI per entrambe le parti del rapporto concernente quest'imposta - costituiscono i presupposti indefettibili ma anche sufficienti perché un fabbricato sia assoggettato all'imposta.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

La Corte Costituzionale (pronuncia 13 giugno 2008 n. 211) ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 6, c. 2, D.Lgs. n. 507/1993 che dispone l'obbligo, solidale, al pagamento dell'imposta per colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

E' stato posto in luce che la legge delega n. 421 del 1992 aveva espressamente rimesso al Governo la regolamentazione della responsabilità tributaria di colui che produce o vende la merce, ovvero fornisce i servizi, oggetto di pubblicità. La Corte, nel richiamare la propria sentenza n. 557 del 2000, afferma non si debba escludere che la legge, ispirata al "principio di capacità contributiva", possa stabilire prestazioni tributarie a carico - oltre che del debitore principale - anche di altri soggetti, alla condizione che gli stessi non siano estranei al presupposto d'imposta.

La non irragionevolezza del criterio di collegamento utilizzato per la determinazione dei responsabili d'imposta costituisce, infatti, l'unico limite alla discrezionalità del legislatore in tale materia. Nel caso di specie non è da considerarsi estraneo al presupposto d'imposta il soggetto che svolge l'attività economica oggetto della pubblicità, condizione che ben può costituire idoneo elemento di collegamento.

Cordiali saluti.

Luglio 2008